

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

**Annotazioni in merito al concetto di personalità individuale nell'ordinamento della Chiesa**

**This is the author's manuscript**

*Original Citation:*

*Availability:*

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/126544> since

*Publisher:*

Edisud

*Terms of use:*

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

NUOVI STUDI DI  
DIRITTO CANONICO ED ECCLESIASTICO

*a cura di Valerio Tozzi*

Atti del convegno  
svoltosi a Sorrento dal 27 al 29 aprile 1989

EDISUD SALERNO

ILARIA ZUANAZZI

*Annotazioni in merito al concetto  
di personalità individuale  
nell'ordinamento della Chiesa*

SOMMARIO: 1. Premesse: nozione sostanziale e nozione formale di persona. - 2. Peculiarità dell'ordinamento della Chiesa. - 3. Le diverse condizioni giuridiche soggettive nel sistema canonico.

1. Affrontare il tema della personalità individuale nel sistema giuridico non si presenta semplice, sia in quanto vengono in considerazione i rapporti fondamentali tra soggetto ed ordinamento, sia in quanto la nozione di persona può essere intesa in una pluralità di sensi, non soltanto nel linguaggio comune e in quello scientifico, ma anche nella stessa terminologia tecnico-giuridica. Il problema, quindi, richiede non solo di interpretare in modo giuridicamente corretto i principi e le norme del sistema, ma soprattutto di chiarire e precisare il significato delle categorie logiche applicate, al fine di verificare se le diverse impostazioni riflettano solo delle differenze verbali o se incidano invece sulla sostanza della soggettività.

Il vocabolo persona, ha, come è noto, provenienza metagiuridica: sorto nell'ambito del teatro per significare la maschera scenica (*πρόσωπον*), venne poi utilizzato anche per indicare la funzione o il ruolo svolto dall'uomo nella vita di relazione sociale. Ma fu successivamente, ad opera della speculazione teologica dei Padri della Chiesa volta a risolvere le controversie trinitarie e cristologiche, che la nozione di persona fu elaborata e trasformata radicalmente, venendole attribuito quel valore sostanziale con cui è oggi comunemente intesa nella cultura occidentale. Invero, identificandosi come ipostasi di anima e corpo, essa vale ad esprimere positivamente la realtà ontologica e propria dell'uomo, quale essere razionale e libero, creato ad immagine di Dio e capace di conoscerLo ed amarLo <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Si vedano: GALEAZZI U., voce *Persona*, in *Dizionario Teologico Interdisciplinare*, Torino 1977, II, 706-710; STEFANINI L., voce *Persona*, in *Enciclopedia Filosofica*, Roma

Dal linguaggio filosofico e teologico il termine di persona fisica è stato ripreso dai moderni sistemi giuridici ed applicati con tutta un'altra valenza, per indicare la categoria tecnico-formale di soggetto giuridico, cioè di ente destinatario degli effetti giuridici delle norme, centro di attribuzione degli interessi tutelati dall'ordinamento. Secondo una terminologia ormai tradizionale nella teoria generale del diritto, le fondamentali manifestazioni della personalità giuridica sono espresse da un lato dalla figura statica di capacità giuridica, intesa come attitudine potenziale a diventare titolare di diritti e di doveri nell'ordinamento, dall'altro dalla figura dinamica di capacità di agire, che è propriamente l'idoneità a compiere atti giuridici e ad esercitare personalmente le proprie situazioni giuridiche soggettive. A tali categorie logico-formali non viene, tuttavia, attribuito dalla scienza giuridica unicità di significato e valore ontologico, in quanto l'elaborazione concettuale risulta influenzata dai diversi presupposti ideologici accolti, circa la natura del fenomeno giuridico in generale, ed in particolare circa il fondamento assoluto o relativo della soggettività individuale in rapporto all'istituzione normativa<sup>2</sup>. Di conseguenza, la stessa concezione di capacità giuridica viene intesa in modo contrastante, a seconda che si accolga la tesi c.d. organica o invece quella c.d. atomistica, riguardo alla qualificazione ed estensione delle attribuzioni riconosciute al soggetto dall'ordinamento<sup>3</sup>.

1979, VI, 441-449; PELLEGRINO P., *Gli "status" ed il principio di uguaglianza nell'ordinamento canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1973, 165-172.

<sup>2</sup> Si ricorda in sintesi come di contro alla teoria ispirata al giusnaturalismo che vede nella persona umana un *prius* ontologico rispetto alla norma, la quale è necessitata a riconoscerne l'esistenza e a tutelarne i diritti essenziali ed inderogabili (BARBERO, *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, Torino 1962, 146-147) si pone l'impostazione positivista, secondo la quale la soggettività è un prodotto del diritto positivo, che è arbitro nell'attribuzione della personalità (RESCIGNO P., voce *capacità giuridica (diritto civile)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, II (1958), 873-874; DE CUPIS A., voce *Persona fisica (diritto vigente)*, ibidem, XII (1965), 1019.

<sup>3</sup> In base alla tesi c.d. atomistica, che risale al pensiero di Kelsen (cfr. KELSEN H., *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Trad. It., Torino 1952, 87-89), ogni singola norma nell'ambito della materia regolata determina il destinatario dei propri effetti, cosicché al soggetto non viene riconosciuta una posizione generale di fronte all'ordinamento, ma sarebbe portatore di tutte e sole le situazioni giuridiche riconosciutegli da disposizioni particolari e contingenti. Giusta invece la tesi c.d. organica, viene affermata in via prioritaria e globale la capacità giuridica di ogni soggetto, fondata sul principio di uguaglianza, in modo tale che diviene destinatario potenziale di tutti gli interessi giuridici tutelati dal sistema (per tutti si veda: FALZEA A., voce *Capacità (teoria generale)*, in *Enciclopedia del Diritto*, VI (1960), 8-15).

Inoltre, persino i rapporti di interconnessione logica tra le figure che esprimono le manifestazioni della personalità non vengono impostati in modo unitario dalla dottrina. Un semplice accenno è sufficiente a dare ragione della complessità delle questioni dibattute. Basterà cioè considerare come accanto all'opinione che riconduce il concetto di capacità a quella di soggettività, e ritiene che entrambi costituiscano una qualità generale ed astratta della persona, un *a priori* rispetto al sistema<sup>4</sup>; una seconda tesi, invece, distingue i due concetti, considerando la personalità come l'astratta idoneità a diventare titolari di rapporti giuridici, e la capacità giuridica come la misura di tale idoneità, determinata positivamente dalle norme dell'ordinamento<sup>5</sup>. Un'altra tesi, poi ulteriormente separa il concetto di personalità, come posizione generale nel sistema, da quello di soggettività, corrispondente agli enti non riconosciuti e che sono destinatari attuali solo di singole norme<sup>6</sup>. Di contro, inoltre, alla dottrina prevalente che accoglie la dicotomia tra capacità giuridica e capacità d'agire, è necessario rilevare come vada ravvisata una reciproca implicazione nelle ipotesi di incapacità a compiere gli atti c.d. personalissimi, corrispondenti a diritti che non consentono esercizio se non da parte del loro titolare: l'inidoneità ad attivarsi non implicherebbe quindi un'incapacità di agire, sibbene un'incapacità ad essere titolari delle situazioni giuridiche dagli stessi conseguenti<sup>7</sup>.

I qui riassunti problemi di teoria generale del diritto, si riflettono anche sulla disciplina della persona nell'ordinamento della Chiesa, in quanto alla stessa vengono applicate le medesime categorie tecnico-giuridiche elaborate dalla scienza statale, che sono considerate come dei presupposti concettuali comuni. Per una ricerca, quindi, sui principi della soggettività nel sistema canonico si impone, come criterio metodologico preliminare, di chiarire il significato e l'estensione attribuiti alle singole nozioni formali utilizzate, al fine di rendere evidente

<sup>4</sup> FALZEA A., *op. cit.*, 14.

<sup>5</sup> TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 1988, p. 66 nt. 1.

<sup>6</sup> Questa distinzione è prospettata soprattutto nella sfera pubblicistica: cfr. LAVAGNA C., *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino 1982, 392-395.

<sup>7</sup> Secondo la dottrina prevalente, il regime dell'incapacità d'agire si distingue da quello dell'incapacità giuridica per il fatto che non impedisce il prodursi degli effetti giuridici della norma, ma incide unicamente sulla stabilità degli stessi, che sono suscettibili di annullamento. Cfr. FALZEA A., *op. cit.*, 21; DOGLIOTTI M., *Le persone fisiche*, in *Trattato di Diritto Privato*, a cura di Rescigno P., Torino 1982, 17.

la condizione sostanziale della persona che con queste si vuole rappresentare, e per valutare, poi, la stessa possibilità di fare riferimento a dei concetti comuni, che rispecchino i valori di diritto naturale e siano corrispondenti alle esigenze e alle opzioni fondamentali dell'uomo in una determinata epoca e cultura, e come tali siano accolti universalmente in tutti gli ordinamenti. Anche il canonista, cioè, dovrà considerare come in questa prospettiva, ormai, si volgono le attuali tendenze della dottrina giuridica statale, che cercano di superare schematismi e contrapposizioni troppo rigide per recuperare una nozione di soggettività che sia conforme agli universali valori democratici e al fondamentale principio di uguaglianza. In coerenza, ad ogni persona umana in quanto tale viene attribuita personalità giuridica, e l'ordinamento deve garantire come valori assoluti i diritti essenziali dell'uomo alla vita e allo sviluppo fisico e morale, nonché i diritti personalissimi del singolo alla propria identità e *status* individuale e familiare nell'ambito del gruppo sociale. Pertanto, il problema del rapporto tra titolarità dei diritti costitutivi della persona e criteri di acquisto della capacità giuridica si presenta di fondamentale momento, posto che negli ordinamenti statuali quest'ultima viene generalmente subordinata ad una duplice condizione. La prima richiede l'inizio di una esistenza autonoma per diventare soggetto giuridico, e si fa dipendere l'acquisto dei diritti in favore del nascituro all'evento della separazione dal corpo materno<sup>8</sup>. La seconda richiede l'appartenenza ad un determinato Stato per godere nel suo ambito di piena capacità di diritto pubblico: lo straniero infatti non possiede diritti politici, mentre ha la parità di diritti civili, anche se talvolta solo a condizione di reciprocità<sup>9</sup>.

2. Il termine persona, nel significato di *subiectum iuris*, non ha tradizione nel diritto canonico, ma venne utilizzato, per la prima volta in un testo normativo, dal can. 87 del Codice piano-benedettino, e ripreso quasi sostanzialmente da quello attuale nel can. 96, secondo il quale: «*Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur et in eadem constituitur persona, cum officiis et iuribus quae christianis, attenta quidem eorum condicione, sunt propria, quatenus in ecclesiastica sunt commu-nione et nisi obstet lata legitima sanctio*». Il nuovo Codice, tuttavia, pone accanto alla nozione di natura più strettamente tecnico-formale di

<sup>8</sup> Si veda per l'ordinamento italiano l'art. 1 del Cod. Civ.

<sup>9</sup> Cfr. art. 16 delle Disposizioni sulla legge in generale del Cod. Civ. italiano.

persona, collocata nel Libro I sulle norme in generale, quella di natura propriamente ontologica-ecclesiale di *Christifidelis*, posta invece nel Libro II sul Popolo di Dio<sup>10</sup>. La discussione che ha animato la dottrina canonistica, anche dopo la recente riforma che sembra non aver apportato chiarezza tra tali concetti, riguarda appunto il rapporto tra le due categorie di persona fisica e di battezzato: se le stesse siano da considerare come equivalenti o se invece abbiano una propria autonomia di significato<sup>11</sup>.

La tesi tradizionale più risalente nel tempo è anche quella maggiormente restrittiva, in quanto si fonda rigorosamente sulla lettera della norma, e considera il termine persona, utilizzato nel canone, corrispondente a quello di soggetto di diritto. Per tale tesi soltanto il conferimento del battesimo varrebbe a far acquistare all'individuo l'attitudine ad essere titolare di diritti e di doveri nella comunità ecclesiale<sup>12</sup>: il diritto canonico, di conseguenza, delineerebbe una perfetta identificazione tra la categoria della personalità e quella della capacità giuridica, e le medesime troverebbero dimensione e consistenza secondo i disposti positivi dell'ordinamento<sup>13</sup>.

Questa tesi risulta eccessivamente formalistica, e perciò riduttiva. Ad essa possono essere rivolti due rilievi critici per quanto attiene alla metodologia accolta. Da un lato, subisce troppo l'influenza della tesi

<sup>10</sup> La diversa derivazione delle due nozioni viene sottolineata particolarmente da: LO CASTRO G., *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 1985, 55 e 91 ss.; CASTILLO LARA R.J., *Diritti e doveri dei Christifideles*, in *I laici nel diritto della Chiesa*, Città del Vaticano 1987, 35.

<sup>11</sup> Un'ampia disamina delle diverse opinioni viene riportata da: BONNET P.A., *Il problema della soggettività individuale nel diritto canonico*, in *Studi in memoria di M. Condorelli*, Milano 1968, I, 1, 181-184, nt. 1.

<sup>12</sup> Le motivazioni addotte a sostegno di questa posizione sono di duplice natura. Quella di matrice teologica distingue nettamente il piano della capacità naturale, in base al quale ogni uomo è persona, da quello soprannaturale proprio della Chiesa, in cui la capacità si fonda sulla grazia battesimale. Quella di matrice giuridica si ispira invece ai criteri positivisticci, secondo i quali la capacità è una creazione dell'ordinamento, e le norme di diritto naturale possono avere rilevanza solo in quanto siano state dallo stesso canonizzate.

<sup>13</sup> Si vedano per tutti: GALLO G., voce *Capacità giuridica (Diritto canonico)* in *Novissimo Digesto Italiano*, 11 (1958), 877; PETRONCELLI M., *I soggetti dell'ordinamento canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, (1942), 276-282; FEDELE P., voce *Capacità. Diritto canonico (teoria generale)*, in *Enciclopedia del Diritto*, VI (1960), 163-176; e da ultimo GOMEZ DE AYALA A., *Osservazioni sull'elemento soggettivo della nuova codificazione canonica*, in *Raccolta di scritti in onore di P. Fedele*, Perugia 1984, I, 113-157.

gettive, dall'altro sembra adombrare due piani profondamente diversi in cui viene inteso il concetto di soggettività, l'uno dentro e l'altro fuori dell'ordinamento ecclesiale, rendendo così non più univoco il significato di persona<sup>18</sup>.

Del resto, lo stesso Codice usa in una pluralità di sensi diversi il termine *persona*, che viene inteso ora come nozione tecnico-formale per indicare una capacità del singolo, ovvero un ufficio o una funzione dallo stesso ricoperti; ora come nozione sostanziale per indicare l'individuo fisico, sia senza attribuzioni, sia in unione con le qualificazioni di *physica*, *humana* o *baptizata*<sup>19</sup>. Si deduce, quindi, come per una scelta di metodo il Codice non abbia voluto dare una definizione tecnica di persona come soggetto di diritto, né abbia pertanto delineato nel can. 96 i criteri necessariamente idonei ad attribuire la soggettività nell'ordinamento ecclesiale, e cioè la subordinazione della stessa alla ricezione del battesimo.

La tesi che estende la personalità giuridica ad ogni essere umano anche se non battezzato, sembra anche maggiormente corrispondente ai principi costituzionali del sistema canonico, in conformità all'insegnamento magisteriale del Concilio Vaticano II.

Innanzitutto, si impone la fedeltà alla volontà divina fondatrice della Chiesa, che nel dotarla di un autonomo ordinamento ha costituito parte integrante ed essenziale dello stesso il diritto naturale<sup>20</sup>. In virtù del noto principio teologico, secondo cui la grazia non distrugge la natura ma la perfeziona, i principi inscritti nella natura creaturale dell'uomo determinano la base antropologica essenziale della comunità ecclesiale, ed insieme il substrato comune con gli altri ordinamenti giuridici<sup>21</sup>. L'uomo, dunque, nella sua ontologia naturale è al centro dell'attenzione e dell'impegno della Chiesa<sup>22</sup>, che ha coscienza del

<sup>18</sup> Così, BARBERENA GARCIA T., *Personne humaine et Personne canonique*, in *Etudes de droit et d'histoire recueillies en l'honneur de Mgr. Wagnon*, Leuven 1976, 450, considera relativo e non assoluto il concetto di personalità. Invece LONGHITANO A., *Laico, persona, fedele cristiano. Quale categoria giuridica fondamentale per i battezzati?* in *Il Codice del Vaticano II. Il fedele cristiano*, Bologna 1989, 14 e 31-33, distingue tra la categoria « persona » in senso filosofico e quella in senso giuridico-formale.

<sup>19</sup> Rilevano la non univocità dell'espressione *persona* nel Codice attuale: LO CASTRO G., *op. cit.*, 56-57; BONNET P.A., *op. cit.*, 185, cui si rinvia per il riferimento dei canoni.

<sup>20</sup> GHERRO S., *Diritto matrimoniale canonico*, Padova 1985, 14.

<sup>21</sup> LOMBARDIA P., *Lezioni di diritto canonico*, Milano 1985, 9.

<sup>22</sup> *Gaudium et Spes*, 25 e 76. Sulla centralità dell'uomo e dei suoi diritti per una nuova impostazione dell'attività *ad extra* della Chiesa nei rapporti con la comunità



valore assoluto della persona, come ente incondizionato che esiste in sé e per sé, in modo semplice e necessario, e che perciò non può mai essere trattata come mezzo ma sempre come fine sussistente, in altre parole come soggetto. Di conseguenza, l'ordinamento ecclesiale deve riconoscere per diritto divino la soggettività della persona umana come tale, e tutelare i suoi attributi e diritti essenziali, quali sono stati approfonditi dall'antropologia cristiana e dai principi *naturaliter recepti* in tutti gli ordinamenti, siccome conformi alle esigenze culturali create nell'attuale società civile ed ecclesiastica<sup>23</sup>.

Secondariamente, l'attitudine della persona a divenire titolare degli interessi tutelati dal sistema canonico deve essere valutata alla luce della competenza e delle finalità specifiche della Chiesa, che ha come legge suprema il perseguimento della salvezza di tutte le anime (can. 1752). In forza di questa missione universale della Chiesa, va sottolineato il carattere dinamico del Popolo di Dio, al quale sono ordinati «tutti gli uomini, dalla grazia di Dio chiamati alla salvezza»<sup>24</sup>. È tuttavia diversa l'intensità del rapporto che i soggetti umani hanno in relazione alla comunità ecclesiale, cosicché si devono tenere distinti i vari livelli in base ai quali determinare la misura dell'effettiva partecipazione del singolo al diritto della Chiesa<sup>25</sup>: piena incorporazione dei fedeli alla società ecclesiale, purché rimangano in comunione non solo con il corpo ma anche con il cuore<sup>26</sup>; congiunzione per lo speciale desiderio dei catecumeni alla Chiesa<sup>27</sup>; congiunzione per avere in comune più elementi ecclesiali dei battezzati acattolici, secondo diverse graduazioni in ragione della Chiesa o comunità di appartenenza<sup>28</sup>; ordinazione in vari modi al Popolo di Dio dei non cristiani<sup>29</sup>.

Infine, viene in considerazione il fondamentale principio della libertà dell'uomo ad aderire ai contenuti di fede, e della conseguente immunità da ogni coercizione in materia religiosa<sup>30</sup>. La soggezione

politica, si veda SARACENI G.D., *Ius publicum ecclesiasticum externum e "diritti dell'uomo"*, in *Chiesa e Comunità politica*, Milano 1983, 280 ss.

<sup>23</sup> *Gaudium et Spes*, 29. Il riconoscimento dei diritti inerenti alla dignità della persona umana come tale era contenuto nel can. 3 della *Lex Ecclesiae fundamentalis*, e una medesima sensibilità si riscontra nei cann. 747 § 2 e 768 del Codice.

<sup>24</sup> *Lumen Gentium*, 13; *Ad Gentes*, 7.

<sup>25</sup> Cfr. BONNET P.A., *op. cit.*, 216 ss.

<sup>26</sup> *Lumen Gentium*, 14.

<sup>27</sup> *Ibidem*; *Ad Gentes*, 14.

<sup>28</sup> *Lumen Gentium*, 15; *Unitatis Redintegratio*, 3.

<sup>29</sup> *Lumen Gentium*, 16; *Ad Gentes*, 2, 5, 7.

quindi alla giurisdizione di un ordinamento confessionale, quale è quello ecclesiale, presuppone un atto volontario di libera elezione. Il battezzato ha fatto questo fondamentale atto di scelta, personalmente o tramite i genitori o padrini, quando ha ricevuto il battesimo e rinnova costantemente la sua volontà di stare in comunione con la Chiesa, rimanendo così tenuto all'osservanza delle leggi puramente ecclesiastiche e al potere punitivo della Chiesa (cann. 11, 1075 § 2, 1117, 1311). Il non battezzato, invece, quando entra in contatto con la Chiesa accetta liberamente di assoggettarsi indirettamente alla sua giurisdizione *ratione connectionis*, in relazione a quel determinato rapporto giuridico<sup>31</sup>, pur restando escluso il potere dell'ordinamento canonico di imporre autoritativamente nei suoi confronti le norme con sanzioni penali.

Per quanto attiene inoltre al diritto naturale, si insegna l'illegittimità di «ogni genere di discriminazione nei diritti fondamentali della persona, sia in campo sociale che culturale, in ragione... della religione»<sup>32</sup>, da parte di qualsiasi ordinamento giuridico, e a maggior ragione di quello canonico.

3. Come risulta dai sopra accennati principi fondamentali, il problema della soggettività nel sistema canonico appare alquanto complesso, per la necessaria considerazione di una molteplicità di posizioni soggettive peculiari, conformate sia dal diritto naturale, sia dal diritto positivo divino e umano. Ciò comporta, talvolta, di dover superare e frammentare le tradizionali schematizzazioni e classificazioni dogmatiche, per proporre concettualizzazioni più adeguate.

Invero, sembra possibile sostenere che il diritto canonico accolga una concezione assoluta della personalità individuale, intesa come un *quid* che si impone *a priori* all'ordinamento e che coincide con la nozione sostanziale di persona umana, da rispettare e proteggere nella sua totalità corporale e spirituale fin dal primo istante della sua esistenza<sup>33</sup>. Pertanto, a differenza degli ordinamenti statuali, per il diritto

<sup>30</sup> *Dignitatis Humanae*, 2; *Unitatis Redintegratio*, 4; can. 748 § 2. Sul principio di libertà di coscienza nella Chiesa si veda: BERTOLINO R., *La libertad de conciencia el hombre ante el ordenamientos estatales y confesionales*, in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, 1987, 46 ss.

<sup>31</sup> Si vedano: GISMONTI P., voce *Acattolici*, in *Enciclopedia del Diritto*, I (1958), 193; DALLA TORRE G., voce *Infedeli*, *ibidem*, XXI (1971), 421.

<sup>32</sup> *Gaudium et Spes*, 29.

<sup>33</sup> L'essere umano, dunque, è centro di diritti innati e supremi, previ alla rigenerazione battesimale, e non dipendenti da una positiva previsione dell'ordinamento.

zioni specifiche del fedele (cfr. can. 1024), a successive scelte di vita che possono risultare incompatibili con l'acquisto di altre situazioni giuridiche (cfr. cann. 1041 - 1042, 1087), ovvero per il venir meno della comunione ecclesiastica, in forza del peccato o di una sanzione canonica (cfr. cann. 915-916)<sup>38</sup>. Tutti questi fatti costituiscono delle incapacità giuridiche speciali, che possono limitare sia l'esercizio dei diritti, sia la titolarità attuale degli stessi.

Per quanto riguarda gli acattolici, la dottrina tradizionale ha sempre ritenuto che il battesimo conferito nelle Chiese o comunità non cattoliche sia ugualmente valido ad attribuire ai loro membri la capacità giuridica nell'ordinamento canonico, anche se questa viene ad essere limitata dalla mancanza di comunione ecclesiastica<sup>39</sup>. Pertanto, i battezzati acattolici devono ritenersi destinatari di tutte le norme del Codice che si riferiscono ai battezzati e che non richiedano come presupposto di efficacia la piena comunione con la Chiesa. Inoltre, altre disposizioni riguardano espressamente la condizione giuridica degli acattolici, sia indirettamente per esentarli dall'osservanza delle leggi puramente ecclesiastiche (cann. 11, 1117), sia direttamente per stabilire nei loro confronti determinate proibizioni o limitazioni (cann. 149 § 1, 117 n. 4, 316 § 1, 874, 908) ovvero alcune capacità (cann. 844, 868 - 869 § 1, 933, 1118 e 1124 ss., 1170, 1183 § 3).

In riferimento invece ai non battezzati, numerose sono le norme che li riconoscono destinatari degli interessi dell'ordinamento ecclesiale, e quindi soggetti con capacità giuridica. Innanzi tutto, le norme che attribuiscono alla competenza della Chiesa una particolare attenzione verso i non battezzati, come espressione del mandato missionario di annunciare il Vangelo a tutte le genti (cann. 747 § 1, 762, 781, 786); come impegno nella promozione dei diritti umani (cann. 747 § 2, 768); come sollecitudine pastorale verso coloro che sono stati ad essa affidati nel Signore (can. 383 § 4). Altre disposizioni, inoltre, fanno espresso riferimento alla capacità giuridica dei non battezzati: sul diritto a ricevere il battesimo (can. 864 ss.); sulla capacità ad amministrarlo in

<sup>38</sup> In argomento si veda: CORECCO E., voce *Battesimo*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Torino 1987, I, 215-216. La condizione ecclesiale del fedele peccatore viene esaminata anche da COCCOPALMERIO F., *Quid significant verba "Spiritus Christi habentes"*, *numen Gentium* 14,2, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 1979, 253-266.

<sup>39</sup> *Unitatis Redintegratio*, 22. Si vedano: GISMONTI P., voce *Acattolici*, cit., 94-95; CORECCO E., *op. cit.*, 215.

casi eccezionali (can. 861 § 2); sulla capacità a contrarre matrimonio legittimo (cann. 1015 § 3 CJC 17, 1058), e anche il matrimonio con un battezzato (cann. 1059, 1086, 1142, 1147, 1148); sulla rilevanza di alcune manifestazioni di volontà (cann. 1125 - 1126 ex can. 1086 § 2, 1144, 1146); sulla facoltà di ricevere esequie ecclesiastiche (can. 1183 § 2) e anche alcuni sacramentali (can. 1170); sulla capacità di agire in giudizio (can. 1476). Altre situazioni giuridiche soggettive possono poi essere genericamente attribuite ai non battezzati, in quanto non vi è un'espressa esclusione nei loro confronti (cfr. cann. 60, 1299, 1737).

Una particolare condizione giuridica è riservata ai catecumeni, cui si riconosce uno speciale titolo di appartenenza alla Chiesa in virtù della loro volontà di aderire alla fede cattolica, e vengono loro estese alcune prerogative proprie dei cristiani (can. 206). Concretamente però è rimasta inattuata l'esortazione conciliare<sup>40</sup> a definire un loro specifico statuto giuridico, e scarsi sono i canoni che espressamente li riguardano (cann. 788, 851 § 1, 865 § 1, 1183 § 1, 1170).

Sembra quindi di dover giungere alla conclusione che nel sistema canonico, in considerazione della diversità degli *status* riconosciuti agli individui, si debba tenere distinto il concetto di personalità, quale attitudine ad essere titolare di diritti e di doveri, da quello di capacità giuridica, che esprime la misura della partecipazione del soggetto agli interessi dell'ordinamento<sup>41</sup>. Mentre la personalità si impone come valore unitario e assoluto, in quanto riflette la posizione fondamentale dell'uomo nel sistema giuridico e la titolarità dei diritti costitutivi della persona, invece la capacità viene determinata concretamente dalle norme dell'ordinamento, in funzione della propria competenza e finalità specifiche<sup>42</sup>. Ne consegue che non sempre vi è coincidenza, almeno

<sup>40</sup> *Ad Gentes*, 14.

<sup>41</sup> Sostiene una simile distinzione concettuale anche LARICCIA S., *Considerazioni sull'elemento personale nell'ordinamento giuridico canonico*, Milano 1971, 21 ss., il quale peraltro aderisce alla tesi atomistica e utilizza una diversa terminologia. Affermano altresì la separazione dei due concetti: PELLEGRINO P., *op. cit.*, 202 ss.; MOLANO E., *Los derechos naturales de la persona y del fiel ante el ordenamiento canonico*, in *I diritti fondamentali del Cristiano nella Chiesa e nella società (Atti del IV Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Fribourg 6-11, X, 1980)*, Milano 1981, 618-620; MIRABELLI C., voce *Personae fisiche (Diritto canonico)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXIII (1983), 232; BONNET P.A., *op. cit.*, 228.

<sup>42</sup> Sulla base di questa considerazione, BONNET P.A., *op. cit.*, 228, sostiene la natura atomistica delle situazioni giuridiche dei non battezzati, a livello delle norme umane.

nell'ambito del diritto umano e divino positivo, tra personalità e pienezza di capacità giuridica.

Tuttavia, in aderenza al principio del fondamento divino della personalità dei non battezzati nella Chiesa, precedente a qualsiasi riconoscimento del legislatore umano, non si può ritenere che le manifestazioni della soggettività dipendano esclusivamente dalle disposizioni positive. Invero, in virtù della misteriosa ordinazione di tutta l'umanità al disegno salvifico di Dio, i non battezzati sono considerati membri in potenza del Corpo mistico di Cristo<sup>43</sup>, e pertanto deve essere riconosciuta la potenzialità espansiva della capacità degli stessi, in base al diritto naturale, ad entrare in relazione con la Chiesa e ad acquisire così le situazioni che da un lato siano necessarie al conseguimento del fine della salvezza delle loro anime, e dall'altro non siano incompatibili con la mancata ricezione del battesimo<sup>44</sup>.

Alcuni aspetti del rapporto tra capacità giuridica dei battezzati e quella dei non battezzati sembrano giustificare il ricorso all'analogia con il criterio pubblicistico di cittadinanza per spiegare la diversità delle posizioni soggettive nella Chiesa: la titolarità esclusiva dei diritti fondamentali dei fedeli in capo ai soli battezzati; l'incapacità dei non battezzati alla partecipazione attiva all'organizzazione e vita pubblica della comunità ecclesiale; la loro attitudine ad essere destinatari solo di interessi *uti singuli* e non *uti universi*<sup>45</sup>. Peraltro, a ben vedere, risulta come non si tratti semplicemente di un diverso ambito di rilevanza della capacità giuridica tra battezzati e non battezzati, cioè del *quantum* della stessa, bensì propriamente di una differenza qualitativa della soggettività<sup>46</sup>.

Invero, sebbene la grazia battesimale non modifichi sostanzialmente la natura della persona<sup>47</sup>, tuttavia incorpora l'uomo al Corpo mistico che è la Chiesa e gli conferisce un nuovo statuto ontologico, rendendolo partecipe dei *tria munera Christi* e chiamandolo a realizzare

<sup>43</sup> LOMBARDIA P., *Derecho divino y persona física*, cit., 247-249.

<sup>44</sup> Per un riconoscimento assoluto della capacità giuridica dei non battezzati, si pronuncia GIMONDI P., *La capacità giuridica degli acattolici*, in *Acta Congressus Internationalis Iuris Canonici*, Roma 1953, 135.

<sup>45</sup> GIMONDI P., *La capacità*, cit., 144.

<sup>46</sup> BONNET P.A., *op. cit.*, 228. Invece LARICCIA S., *op. cit.*, 25, 34-37, distingue tra soggettività giuridica primaria e soggettività giuridica secondaria, in riferimento alla diversa ampiezza della capacità giuridica, ricorrendo quindi ad un criterio quantitativo.

<sup>47</sup> MOLANO E., *op. cit.*, 615-618.

le specifiche finalità ecclesiali. Per il vincolo di corresponsabilità che lega quindi i fedeli in Cristo, le situazioni giuridiche soggettive non sono individualistiche, ma di indole intrinsecamente comunitaria e solidale: da ciò deriva l'inscindibilità dei diritti dai doveri, perché alla base sta il dovere fondamentale del cristiano di rispondere alla chiamata di Dio<sup>48</sup>. Per tali considerazioni, sembra possibile sostenere che le stesse norme canoniche abbiano una diversa sfera di efficacia a seconda che si rivolgano a chi appartiene alla comunione ecclesiale come membro vivo della Chiesa, o a chi ne è posto al di fuori.

A conclusione di questa breve comunicazione, in cui si è potuto solo accennare ai complessi aspetti del problema, si può rilevare come nel diritto canonico la personalità costituisca un presupposto ontologico di ogni persona umana e quindi una nozione assoluta e unitaria nell'ordinamento, ma nondimeno la soggettività abbia diverse modalità di espressione secondo le varie condizioni individuali, cui corrisponde anche una differente misura della capacità giuridica e d'agire. Risulta quindi necessario rinviare ad un successivo ed ulteriore studio ad opera della dottrina l'approfondimento e la rielaborazione della categoria di personalità individuale nell'ordinamento della Chiesa.

<sup>48</sup> In argomento si vedano: BERTONE T., *Persona e struttura nella Chiesa (I diritti fondamentali dei fedeli)* in *Problemi e prospettive di diritto canonico*, a cura di Capellini E., Brescia 1977, 80 ss.; BEYER J., *La "communio" comme critère des droits fondamentaux*, in *I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società*, cit., 79-96; MORONI A., *Myricaie in tema di soggettivazione nella nuova codificazione canonica*, in *Raccolta di Scritti in onore di P. Fedele*, Perugia 1984, I, 208-215; CASTILLO LARA R.J., *op. cit.*, 31 e 34.